

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019

349/2019/R/EEL

**ISTRUZIONI A TERNA PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI
METODOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SCOPI DI ATTIVAZIONE DELLE OFFERTE DI
ENERGIA DI BILANCIAMENTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195
(REGOLAMENTO *BALANCING*)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1075^a riunione del 30 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il documento dell'Energy Regulators' Forum (ERF) "*ERF Rules of Procedure*" del 15 Marzo 2016 con cui si è istituita su base volontaria una piattaforma ove i rappresentanti di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione o meno di adottare, tramite successive decisioni formali i "termini e condizioni o le metodologie" secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento *Balancing*;
- il documento "*All TSOs' proposal for classification methodology for the activation purposes of balancing energy bids pursuant to Article 29(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing*" (di seguito: "proposta per la classificazione delle attivazioni di offerte di bilanciamento") inviato all'Autorità da Terna in data 3 gennaio 2019 (prot. Autorità 169 del 3 gennaio 2019);

- il documento ERF “*Request for amendment (RfA) by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All TSOs’ proposal for classification methodology for the activation purposes of balancing energy bids pursuant to Article 29(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “Richiesta di emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di offerte di bilanciamento”), prot. Autorità 19716 del 24 luglio 2019;
- la lettera del presidente di ERF, prot. Autorità 19716 del 24 luglio 2019, inviata in data 24 luglio 2019 ad ACER, alla Commissione europea e a tutti i TSO, con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di offerte di bilanciamento.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’obiettivo del Regolamento *Balancing* è quello di favorire l’integrazione dei mercati di bilanciamento dei paesi europei, attraverso l’adozione di regole armonizzate e la creazione di piattaforme europee comuni per lo scambio di energia di bilanciamento;
- l’articolo 29(3) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO elaborino una proposta di metodologia per la classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di energia di bilanciamento;
- l’articolo 29(3) del Regolamento *Balancing* stabilisce inoltre i contenuti minimi della proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento;
- l’articolo 10(4) del Regolamento *Balancing* prevede che la proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento sia posta in consultazione per almeno due mesi;
- l’articolo 5(2) lettera a) del Regolamento *Balancing*, prevede che la proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- ai sensi dell’articolo 29(3) del Regolamento *Balancing*, tutti i TSO hanno inviato alle Autorità di regolazione competenti la proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento. Tale documento contiene, come previsto dall’articolo 5(5) del Regolamento *Balancing*, un cronoprogramma per l’implementazione e una valutazione degli impatti sugli obiettivi di cui all’articolo 3 del Regolamento *Balancing*;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Autorità di regolazione o, se del caso, dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le

metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;

- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 5(2) del Regolamento *Balancing*, prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del ERF, conformemente alle regole contenute nel documento *ERF Rules of Procedure*;
- la data di ricevimento del documento di proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, è l'11 febbraio 2019;
- la scadenza dei sei mesi prevista dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* risulta pertanto essere il 11 agosto 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della cooperazione europea, così come richiesto dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, tutte le Autorità di regolazione hanno deciso all'unanimità che la proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento non può essere approvata, richiedendo quindi ai TSO delle modifiche, attraverso il documento "richiesta di emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento";
- la richiesta di emendamento istruisce i TSO a generalizzare la proposta, affinché la metodologia possa essere applicata non solo alle offerte di energia di bilanciamento corrispondenti ai prodotti standard scambiati sulle piattaforme europee, ma anche agli eventuali prodotti specifici attivati localmente dai TSO. Fermo restando l'obbligo del Regolamento *Balancing* di applicare la metodologia a tutte le attivazioni di offerte di bilanciamento che avvengono dal merit order comune delle piattaforme;
- è richiesto ai TSO di fornire, qualora possibile, tutte le informazioni sull'attivazione di un'offerta, includendo come ulteriore livello di classificazione allo scopo "vincoli di sistema", i motivi per cui è stato richiesto tale vincolo di sistema, secondo la lista fornita all'articolo 3(4) della proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento;
- il documento "richiesta di emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento" contiene richieste di modifiche specifiche e dettagliate per ciascun articolo della proposta, per i cui contenuti si rimanda al documento stesso, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dal documento “richiesta di emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento”, conformemente alla decisione unanime assunta in sede ERF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

DELIBERA

1. di istruire Terna a dare attuazione a quanto contenuto nel documento “richiesta di emendamenti alla proposta per la classificazione delle attivazioni di energia di bilanciamento”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini